

teresse generale per la Regione, già individuati dalla predetta legge regionale e dalle altre successive specifiche disposizioni legislative regionali vigenti. Per tali finalità il socio Regione è autorizzato a prorogarne la durata per un periodo uguale a quello in atto previsto dallo Statuto. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 le parole "entro il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

Art. 28.

Disposizioni in materia di Riscossione Sicilia s.p.a.

1. L'Assessorato regionale per l'economia, Dipartimento regionale delle finanze, è autorizzato a compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili alla data di entrata in vigore della presente legge con Riscossione Sicilia s.p.a. ed a rateizzare il debito residuo in dieci anni con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non trovano applicazione le sanzioni per mancato o ritardato riversamento nell'ipotesi di estinzione del debito da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. per compensazione e rateizzazione di cui al presente articolo.

Art. 29.

Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù

1. Al fine di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, la Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù continua a garantire l'erogazione dei L.E.A. di pertinenza di un D.E.A. di I livello. Per le medesime finalità, la Regione continua a garantire, anche nelle more della individuazione del partner privato che dovrà avvenire entro ventiquattro mesi, in coerenza con le proprie finalità statutarie, il finanziamento del relativo contratto di negoziazione dei volumi delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

COPIA
NON

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.”;

b) al comma 3 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "dall'1 gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "dall'1 gennaio 2021".

2. Tutti i soggetti, già inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al Registro delle imprese e l'insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie.

Art. 32.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "14 aprile 2016, n. 16" sono sostituite dalle parole "14 aprile 2006, n. 16”;

b) le parole "e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33" sono soppresse.

Art. 33.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 2019.

Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI

ARMAO

COPIA TRATTATA
NON VALIDA